SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 250

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 23 ottobre 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 187/L

99G0441

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1999.

Proroga dell'incarico di commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività connesse al programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 22 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;

Visto l'art. 15 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74;

Considerato che a decorrere dal 1° aprile 1996 è cessata la competenza del funzionario incaricato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica per l'esercizio delle attività di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, con la conseguenza sia del venire meno di un centro di coordinamento delle complesse procedure relative alle attività medesime, particolarmente per quanto attiene al completamento del trasferimento delle opere di cui alla citata legge n. 219 agli enti destinatari, alla difesa in giudizio delle amministrazioni ed al pagamento dei titoli esecutivi emessi in esito a giudizi concernenti le predette opere, sia dell'interruzione dell'attività di chiusura della contabilità della passata gestione del funzionario incaricato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1997, con cui, ritenuta la necessità di procedere alla nomina di un commissario straordinario del Governo al quale delegare, in particolare, il compimento di atti di competenza delle diverse amministrazioni interessate alle predette attività, al fine di un più efficace ed incisivo coordinamento operativo per il perseguimento degli obiettivi sopraindicati, anche in fattiva cooperazione con la regione Campania, con il comune di Napoli e con gli enti locali interessati, si è provveduto a nominare il vice prefetto dott. Carlo Schilardi, commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività connesse al programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, per la durata di sei mesi;

Visti i decreti 17 febbraio 1998 e 3 novembre 1998 con i quali è stata prorogata di mesi sei la nomina del vice-prefetto dott. Carlo Schilardi, nonché sono state attribuite al medesimo ulteriori funzioni;

Considerato il permanere, alla scadenza dei sei mesi, delle necessità che motivarono l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di cui ai punti precedenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

1. La nomina del vice prefetto dott. Carlo Schilardi a commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività connesse al programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, è ulteriormente prorogata di un anno a decorrere dal 16 febbraio 1999.

Art. 2.

1. Restano ferme le altre previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1998.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1999
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 181

99A8856

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 1999.

Conferma della commissione di garanzia per l'attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, che al comma 1 istituisce una commissione di garanzia dell'attuazione della legge stessa;

Visto il successivo comma 2, secondo il quale i componenti di detta commissione sono scelti, su designazione dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, tra esperti in materia di diritto costituzionale, di diritto del lavoro e di relazioni industriali, e nominati con decreto del Presidente della Repubblica;

Considerato che è scaduto il mandato dei componenti della commissione medesima, nominati il 1° agosto 1996 con decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il comma 3 che stabilisce che i membri possono essere confermati una sola volta;

Vista la designazione fatta congiuntamente dai predetti Presidenti in data 23 luglio 1999;

Decreta:

Sono confermati per un triennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto i seguenti componenti:

prof. Maria Vittoria Ballestrero, ordinario di diritto del lavoro presso l'Università di Genova;

prof. Gian Primo Cella, ordinario di sociologia economica presso l'Università «Statale» di Milano;

prof. Luisa Galantino, ordinario di diritto del lavoro presso l'Università di Modena;

prof. avv. Giorgio Ghezzi, ordinario di diritto del lavoro presso l'Università di Bologna;

prof. avv. Gino Giugni, ordinario di diritto del lavoro presso la Libera Università intemazionale degli studi sociali (L.U.I.S.S.) - Guido Carli di Roma;

prof. avv. Sergio Magrini, ordinario di diritto del lavoro presso l'Università «Tor Vergata» di Roma;

prof. avv. Giulio Prosperetti, ordinario di diritto della sicurezza sociale presso l'Università «Tor Vergata» di Roma;

prof. Giuseppe Ugo Rescigno, ordinario di diritto pubblico generale presso l'Università «La Sapienza» di Roma;

prof. avv Francesco Santoni, ordinario di diritto del lavoro presso l'Università «Federico II» di Napoli.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

99A8963

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 1° ottobre 1999.

Estinzione delle Casse comunali di credito agrario della Sardegna.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, contenente disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi bancarie e creditizie);

Visto, in particolare, l'art. 152 del medesimo decreto legislativo n. 385/1993, che ha imposto alle Casse comunali di credito agrario «di assumere, entro il 1° gennaio 1996, iniziative che portino alla cessazione dell'attività creditizia ovvero all'estinzione degli enti stessi»;

Considerato che l'attività creditizia delle Casse comunali di credito agrario della Sardegna è cessata, in conformità con quanto deliberato dai rispettivi organi amministrativi, a seguito dell'apertura di sportelli del Banco di Sardegna S.p.a. in tutti i comuni nei quali lo stesso Istituto operava attraverso i propri uffici di rappresentanza;

Considerato, pertanto, che le Casse comunali di credito agrario, di cui all'elenco che fa parte integrante del presente decreto, si trovano nell'impossibilità di raggiungere lo scopo istituzionale;

Visto l'art. 27, comma 1, del codice civile;

Viste le note del Banco di Sardegna S.p.a. del 2 febbraio 1999 e 29 aprile 1999;

Dichiara

l'estinzione delle Casse comunali di credito agrario della Sardegna, di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 1999

Il Ministro: AMATO

N. CASSE COMUNALI CREDITO AGRARIO

1) Abbasanta
2) Aggius
3) Aggius - sez. Badesi
4) Aggius - sez. Viddalba
5) Aglientu
6) Aidomaggiore
7) Alà dei Sardi
8) Ales
9) Alghero
10) Allai
11) Anela
12) Arborea
13) Arbus
14) Ardara
15) Ardauli
16) Aritzo
17) Armungia
18) Arzachena
19) Arzachena - sez. Cannigione
20) Arzana
21) Assemini
22) Assolo
23) Asuni
24) Atzara
25) Austis
26) Ballao
27) Banari
28) Baratili San Pietro
29) Baressa
30) Barisardo
31) Barrali
32) Barumini
33) Bassacutena
34) Bauladu
35) Baunei
36) Belvì
37) Benetutti
38) Berchidda
39) Berchiddeddu
40) Bessude
41) Bitti
42) Bolotana
43) Bonarcado
44) Bonnanaro
45) Bono
46) Bonorva
47) Borore
48) Bortigali
49) Bortigiardas
50) Borutta
51) Bosa
52) Bottidda
53) Buddusò
54) Buddusò - sez. Padru
55) Budoni
56) Buggerru
57) Bultei
58) Bulzi
59) Burcei
60) Burgos
61) Busachi
62) Cabras
63) Calangianus
64) Calangianus - sez. S. A. Gallura
65) Calasetta
66) Capoterra
67) Carbonia
68) Cargeghe
69) Carloforte
70) Castelsardo
71) Cheremule
72) Chiaramonti
73) Codrongianos
74) Collinas
75) Cortoghiana
76) Cossoine
77) Cuglieri
78) Decimomannu
79) Decimoputzu
80) Desulo
81) Dolianova
82) Domusdemaria
83) Domusnovas
84) Donigala
85) Donori
86) Dorgali
87) Dualchi
88) Elmas
89) Escalaplano
90) Escolca
91) Esporlatu
92) Esterzili
93) Fertilia
94) Florinas
95) Fluminimaggiore
96) Flussio
97) Fonni
98) Fordongianus
99) Furtei

100) Gadoni
101) Gairo
102) Galtellì
103) Gavoi
104) Genoni
105) Gergei
106) Gesico
107) Gesturi
108) Ghilarza
109) Giave
110) Giba
111) Giba - sez. S. Anna Arresi
112) Golfo Aranci
113) Gonnesa
114) Gonnosfanadiga
115) Gonnosnò
116) Gonnostramatza
117) Guamaggiore
118) Guasila
119) Guspini
120) Iglesias
121) Ilbono
122) Illorai
123) Irgoli
124) Isili
125) Ittireddu
126) Ittiri
127) Jerzu
128) La Maddalena
129) Laconi
130) Laerru
131) Lanusei
132) Lei
133) Li Punti
134) Loceri
135) Lodè
136) Lotzorai
137) Lula
138) Lunamatrona
139) Luogosanto
140) Luras
141) Macomer
142) Magomadas
143) Mamoiada
144) Mandas
145) Mara
146) Maracalagonis
147) Marrubiu
148) Martis
149) Massama
150) Masullas
151) Meanasardo
152) Milis
153) Modolo
154) Mogoro
155) Monastir
156) Monserrato
157) Monteleone Rocca Doria
158) Monti
159) Montresta
160) Mores
161) Morgongiori
162) Muravera
163) Muros
164) Musei
165) Narbolia
166) Narcao
167) Neoneli
168) Nuchis
169) Nughedu S. Nicolò
170) Nule
171) Nulvi
172) Nurachi
173) Nuragus
174) Nurallao
175) Nuraminis
176) Nureci
177) Nurri
178) Nuxis
179) Olbia
180) Oliena
181) Ollastra Simaxis
182) Ollolai
183) Olmedo
184) Olzai
185) Onanì
186) Oniferi
187) Orani
188) Orgosolo
189) Oristano
190) Orosei
191) Orotelli
192) Orroli
193) Ortacesus
194) Ortueri
195) Orune
196) Oschiri
197) Osidda
198) Osilo
199) Osini

200) Ossi
201) Ottana
202) Ovodda
203) Ozieri
204) Pabillonis
205) Padria
206) Palau
207) Palmadula
208) Palmas Arborea
209) Pau
210) Paulilatino
211) Perdasdefogu
212) Perdaxius
213) Perfugas
214) Perfugas - sez. Erula
215) Pirri
216) Ploaghe
217) Portoscuso
218) Portotorres
219) Posada
220) Pozzomaggiore
221) Pula
222) Putifigari
223) Quartu S.E.
224) Quartucciu
225) Riola Sardo
226) Romana
227) Ruinas
228) S. Andrea Frius
229) S. Teresa Gall.
230) S. Gavino Monr.
231) Sadali
232) Sagama
233) Samassi
234) Samugheo
235) San Basilio
236) San Giovanni Suergiu
237) San Nicolò D'Arcidano
238) San Nicolò Gerrei
239) San Pantaleo
240) San Pasquale
241) San Sperate
242) San Teodoro
243) San Vero Milis
244) San Vito
245) Sanluri
246) Sant'Antioco
247) Santa Giusta
248) Santa Maria La Palma
249) Santadi
250) Santulussurgiu
251) Sardara
252) Sarroch
253) Sarule
254) Sassari
255) Scano Montiferro
256) Sedilo
257) Sedini
258) Segariù
259) Selargius
260) Selegas
261) Semestene
262) Seneghe
263) Senis
264) Sennariolo
265) Sennori
266) Senorbi
267) Serdiana
268) Serramanna
269) Serrenti
270) Serri
271) Sestu
272) Settimo S. Pietro
273) Seui
274) Seulo
275) Siamanna Siapiccia
276) Siddi
277) Silanus
278) Sili
279) Siligo
280) Siliqua
281) Silius
282) Simala
283) Simaxis
284) Sindia
285) Sini
286) Sinnai
287) Siurgus Donigala
288) Solarussa
289) Soleminis
290) Sorgono
291) Sorradile
292) Sorso
293) Stintino
294) Suelli
295) Suni
296) Talana
297) Telti
298) Terralba
299) Tertenia

300) Teti
301) Teulada
302) Thiesi
303) Tiana
304) Tissi
305) Tonara
306) Torpè
307) Torralba
308) Tortolì
309) Tortolì - sez. Arbatax
310) Tramatza
311) Tratalias
312) Tresnuraghes
313) Triei
314) Trinità d'Agultu
315) Tuili
316) Tula
317) Turri
318) Ula Tirso
319) Ulassai
320) Uras
321) Uri
322) Urzulei
323) Usellus
324) Usini
325) Ussana
326) Ussaramanna
327) Ussassai
328) Uta
329) Valledoria
330) Valledoria - sez. S. M. Coghinas
331) Vallermosa
332) Villacidro
333) Villagrande
334) Villamar
335) Villamassargia
336) Villanova Monteleone
337) Villanovafranca
338) Villanovatulo
339) Villaputzu
340) Villasalto
341) Villasimius
342) Villasor
343) Villaspeciosa
344) Villaurbana
345) Zeddiani
346) Zerfaliu

99A8779

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 18 ottobre 1999.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «3A - Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - S. cons. a r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Vitellone bianco dell'Appennino centrale» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e, in particolare, l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 134 del 20 gennaio 1998, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Vitellone bianco dell'Appennino centrale» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999 sulla nuova denominazione del Ministero e del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997 ed in particolare l'art. 53, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari istituendo un albo degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero per le politiche agricole sentite le regioni;

Visto il comma 1 del suddetto art. 53 della legge n. 128/1998 il quale individua nel Ministero per le politiche agricole l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la richiesta presentata ai sensi del comma 7, lettera *b)*, del citato art. 53 della legge n. 128/1998 da

parte del Consorzio produttori carne bovina pregiata delle razze italiane - C.C.B.I. con la quale il suddetto Ente, quale organismo associativo maggiormente rappresentativo della indicazione geografica di che trattasi, ha indicato quale organismo privato a svolgere attività di controllo sulla indicazione geografica protetta di che trattasi il «3A - Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria S.c.r.l.», con sede in frazione Pantalla - Todi (Perugia);

Considerato che le regioni, nel cui ambito territoriale ricade la predetta indicazione geografica protetta, hanno espresso il loro accordo sulla segnalazione fatta dal Consorzio produttori carne bovina pregiata delle razze italiane - C.C.B.I.;

Vista la documentazione agli atti dello scrivente Ministero;

Considerato che gli organismi privati proposti per l'attività di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 53 della legge n. 128/1998, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1, dell'art. 53 della legge n. 128/1998;

Considerato che «3A - Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.» risulta già iscritto nell'Albo degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) di cui al comma 6, dell'art. 53 della legge n. 128/1998;

Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1, dell'art. 53 della legge n. 128/1998;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo privato di controllo «3A - Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.», in seguito denominato «3APTA», con sede in frazione Pantalla - Todi (Perugia), già iscritto all'Albo degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP), istituito presso il Ministero per le politiche agricole ai sensi del comma 6, dell'art. 53 della legge n. 128/1998, è autorizzato ai sensi del comma 1, dell'art. 53 della legge n. 128/1998 ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Vitellone bianco dell'Appennino centrale» registrata in ambito europeo con regolamento della Commissione CE n. 134 del 20 gennaio 1998.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per il «3APTA» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 3, dell'art. 53 della legge n. 128/1998, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente, che lo stesso art. 53 individua nel Ministero per le politiche agricole.

Art. 3.

L'organismo privato autorizzato «3APTA» non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, le modalità di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale competente, e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco presente nella documentazione presentata.

Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'Autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata.

I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della indicazione geografica protetta «Vitellone bianco dell'Appennino centrale».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 2 ed è rinnovabile.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione l'organismo di controllo «3APTA» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo autorizzato «3APTA» comunica con immediatezza e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Vitellone bianco dell'Appennino centrale» mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «3APTA» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico documentale dell'attività certificativa ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Vitellone bianco dell'Appennino centrale» rilasciate dagli utilizzatori.

Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5 sono simultaneamente resi noti anche alle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Vitellone bianco dell'Appennino centrale».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 1999

Il direttore generale: DI SALVO

99A8890

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 23 settembre 1999.

Istituzione della commissione centrale di coordinamento dell'attività ispettiva e di controllo degli adempimenti fiscali, contributivi e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 79 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale è stato devoluto al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il compito di assumere l'iniziativa delle attività in materia ispettiva e di controllo degli adempimenti fiscali e contributivi, da coordinare con il Ministero delle finanze, l'INPS e l'INAIL;

Visto che ai sensi dell'art. 79 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tale attività dev'essere svolta attraverso la predisposizione di appositi programmi mirati;

Visto l'art. 79, primo comma, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che prevede che tale attività va raccordata, ai fini della sicurezza e dell'igiene nei luoghi di lavoro, con le aziende sanitarie locali tramite i comitati di coordinamento istituiti dalle regioni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 1997;

Vista la necessità di assicurare la migliore funzionalità ed efficienza dell'azione di vigilanza in relazione alla concreta attuazione degli obiettivi di cui alla citata legge e per approntare mezzi idonei a perseguire l'inadempimento degli obblighi in materia fiscale e contributiva;

Ritenuta la necessità di procedere alla istituzione di una commissione centrale di coordinamento per la repressione dell'evasione contributiva e fiscale, composta da rappresentanti delle amministrazioni ed enti sopra richiamati, avente sede presso il Ministero del lavoro;

Decreta:

Art. 1.

È istituita la commissione centrale di coordinamento dell'attivita ispettiva e di controllo degli adempimenti fiscali, contributivi e di sicurezza nei luoghi di lavoro, presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o da un sottosegretario di Stato da lui delegato.

Art. 2.

La commissione è composta dai seguenti membri:

per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

direttore generale degli affari generali e del personale;

direttore generale dei rapporti di lavoro;

direttore generale della previdenza e assistenza;

capo del servizio centrale per il coordinamento degli ispettorati del lavoro;

comandante del comando carabinieri ispettorato del lavoro;

per il Ministero delle finanze:

segretario generale;

direttore del servizio centrale degli ispettori tributari;

direttore generale del Dipartimento delle entrate;

comandante generale della Guardia di finanza;

per l'INPS:

direttore generale dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

per l'INAIL:

direttore generale dell'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro;

per le AA.SS.LL.:

coordinatore tecnico interregionale per la prevenzione.

Per determinate specifiche problematiche, riguardanti le competenze di altri istituti previdenziali e assistenziali, la commissione potrà essere di volta in volta integrata dai direttori generali dei predetti istituti per le rispettive competenze. Ogni componente potrà farsi rappresentare da un proprio delegato.

La commissione si riunisce presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed i compiti di segreteria sono svolti da funzionari del Servizio centrale per il coordinamento degli ispettorati del lavoro.

Art. 3.

La commissione centrale di coordinamento della vigilanza ha il compito di:

svolgere attività di indirizzo e coordinamento attraverso l'individuazione di una linea interpretativa uniforme in materia di legislazione lavoristica, sociale e fiscale direttamente connessa con l'attività di vigilanza, effettuando studi, ricerche e ogni altro compito attinente il fenomeno dell'evasione contributiva e fiscale;

predisporre criteri generali di programmazione della vigilanza privilegiando l'indicazione degli obiettivi da conseguire in tema di lotta all'evasione contributiva e fiscale e al lavoro nero da realizzarsi anche mediante gruppi ispettivi integrati;

acquisire ed analizzare i dati forniti dal Sistema statistico nazionale (SISTAN), ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al comitato di cui all'art. 78 della legge n. 448/1998;

individuazione delle aree territoriali ovvero dei settori di attività in cui il fenomeno risulta maggiormente diffuso, anche sulla base delle attività di analisi e di coordinamento espletate dal citato comitato di cui all'art. 78 della legge n. 448/1998, nonché delle attività espletate dalle commissioni regionali e provinciali di cui al comma 4 del medesimo articolo;

predisporre specifiche iniziative formative comuni del personale addetto alla vigilanza in questione.

Art. 4.

La commissione centrale può costituire comitati ristretti con il compito di predisporre documenti di lavoro, di sintesi e di proposta sugli aspetti tecnici degli argomenti da sottoporre all'esame della commissione stessa e di formulare, sulla base dei criteri e degli orientamenti di carattere generale fissati dalla commissione, ipotesi di soluzione su questioni anche di interesse locale.

Art. 5.

Per la partecipazione dei membri del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai lavori del comitato, non sono previsti oneri a carico dell'amministrazione stessa; per la partecipazione degli altri membri, gli eventuali oneri sono posti a carico delle rispettive amministrazioni di appartenenza.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 1999

Il Ministro: SALVI

99A8877

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 13 ottobre 1999.

Nomina del liquidatore della Euritass - Compagnia di assicurazioni S.p.a., in liquidazione volontaria, in Roma. (Provvedimento n. 1317).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennnaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministraivi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, gli articoli 65 e 70;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo tutela giudiziaria già rilasciata alla Euritass - Compagnia di assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, via Adelmo Niccolai nn. 24/26;

Visto il provvedimento ISVAP n. 935 del 28 luglio 1998 (*Gazzetta Ufficiale* 4 agosto 1998) con il quale è stata disposta la decadenza dalle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa;

Vista la delibera assunta in data 10 settembre 1998 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Euritass S.p.a., che ha disposto la liquidazione volontaria della predetta impresa e la contestuale nomina, quale liquidatore, del dott. Carmelo Testaj;

Visto il provvedimento ISVAP n. 1011 del 9 ottobre 1998, con il quale è stata approvata la nomina del dott. Carmelo Testaj quale liquidatore della società;

Considerato che in data 26 aprile 1999 il dott. Carmelo Testaj ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di liquidatore dell'Euritass S.p.a.;

Vista la delibera assunta in data 27 aprile 1999 dall'assemblea ordinaria degli azionisti dell'Euritass S.p.a., che ha accettato le predette dimissioni ed ha disposto la nomina, quale liquidatore, del dott. Giovanni Sebastio;

Ritenuto che non sussistono elementi ostativi in merito all'accoglimento della predetta nomina;

Dispone:

È approvata, ai sensi dell'art. 70 del decreto legislativo n. 175/1995, la nomina del dott. Giovanni Sebastio quale liquidatore della Euritass S.p.a. - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma, via Adelmo Niccolai 24/26, in liquidazione volontaria.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 1999

Il presidente: MANGHETTI

99A8876

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

CIRCOLARE 13 ottobre 1999, n. **2.**

Aggiornamento dei valori del Pil nazionale da utilizzare nel calcolo del rapporto debito/pil relativo ai piani finanziari di cui al comma 3 dell'art. 28 della legge n. 448/1998. (Estinzione agevolata dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti).

Alle regioni
Alle province autonome di Trento e Bolzano
Alle amministrazioni provinciali e comunali
Alle comunità montane

In adempimento di quanto previsto dal penultimo capoverso della sezione prima della circolare n. 1 del 26 marzo 1999, si comunicano i valori del Pil nazionale da utilizzare nel calcolo del rapporto debito/pil relativo ai piani finanziari di cui al comma 3 dell'art. 28 della legge n. 448/1999. I dati sono desunti dalla relazione previsionale e programmatica presentata in Parlamento il 30 settembre 1999.

Per il periodo 1999-2004 i dati del Pil nazionale da utilizzare nella formulazione dei piani finanziari sono i seguenti:

1999 lire 2.119.015;

2000 lire 2.202.251;

2001 lire 2.297.348;

2002 lire 2.400.701;

2003 lire 2.510.687;

2004 lire 2.626.178.

Questi dati saranno mantenuti invariati per tutto il periodo di vigenza dei piani presentati nel corso del 2000 anche se, nei fatti, essi potranno divergere in più o in meno.

Il dirigente generale
del Dipartimento del tesoro
GRILLI

99A8878

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluorouracile Teva»

Estratto decreto n. 522 del 5 ottobre 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Teva Pharmaceutical Industries Ltd, con sede in Har Hahozvim Jerusalem (Israele), rappresentata in Italia dalla società Teva Pharma Italia S.r.l., con sede in via Pannonia, 6 - 20133 Milano, codice fiscale 11654150157:

Specialità medicinale: FLUOROURACILE TEVA:

«250» 5 fiale 250 mg/5 ml, A.I.C. n. 026542011;

5 flaconi 500 mg/10 ml, A.I.C. n. 026542035,

è ora trasferita alla società: Teva Pharma B.V., con sede in Industrieweg 23, p.o. box 217, 3640AE Mijdrecht, (Olanda).

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A8811

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Ravenna e Lamezia Terme

Con decreto n. 7414 in data 12 ottobre 1999 del Ministero delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministero delle finanze, è trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato il terreno sito in comune di Ravenna, ubicato in prossimità della località Massa Castello al limite sud della provincia di Ravenna, compreso nel registro delle acque pubbliche, foglio 126, del comune di Ravenna - sezione Savio, senza riferimenti catastali, aventi la configurazione di una striscia lunga ml 108 circa, larga ml 6, della complessiva superficie di mq 650, confinante: a nord con il canale Emiliano Romagnolo, a sud con lo scolo consorziale Fiumicello, ad est e ovest con ragioni di Molducci Tarcisio (erede Molducci Renzo).

Con decreto n. 8353 in data 12 ottobre 1999 del Ministero delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministero delle finanze, è trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato il terreno sito in comune di Lamezia Terme - località Bella Femmina, individuato nel nuovo catasto terreni dell'ufficio tecnico erariale di Catanzaro - comune di Sant'Eufemia Lamezia, al foglio n. 15, particella 153 derivata dalla particella 19, partita n. 488 intestata ai «Consorzi raggruppati delle province di Catanzaro e Crotone», della superficie complessiva di mq 130.

99A8858 - 99A8859

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Determinazione del tasso di interesse per l'utilizzo degli avanzi di gestioni INPS

Con decreto interministeriale 8 luglio 1999, la misura degli interessi da corrispondersi per l'utilizzazione degli avanzi delle gestioni di cui agli articoli 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è stata fissata, per l'anno 1998, in ragione del 4,793%.

99A8901

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Intestazione alla società IMI Fabi S.p.a. della concessione mineraria per talco denominata «Brusada Ponticelli», in comune di Lanzada.

Con decreto distrettuale del 30 giugno 1999 dell'ingegnere capo del distretto minerario di Milano, la concessione mineraria per talco denominata «Brusada Ponticelli», sita in territorio del comune di Lanzada, provincia di Sondrio, è intestata, a seguito di fusione per incorporazione, alla società IMI Fabi S.p.a., con sede legale in Milano, via dei Mille n. 68.

99A8860

Smarrimento di un punzone per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno presentato regolare dichiarazione di smarrimento di quantitativi di punzoni sotto specificati.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici competenti per territorio.

Marchio	Denominazione	Sede	Punzoni Smarriti
1607 VI	Oro - VI S.n.c. di Imbimbo Giovanni e C.	Vicenza	1

99A8875

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Modificazioni allo statuto della Liguria - Società di assicurazioni S.p.a., in Segrate

Con provvedimento n. 1289 del 6 ottobre 1999 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Liguria - Società di assicurazioni S.p.a., con la modifica deliberata in data 4 maggio 1999 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relativa all'art. 12 (modifica del termine di approvazione del bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale).

99A8652

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.